

STATUTO

**HAUS ERDAS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SOLARUSSA OR VIA TIGELLIO 17

Numero REA: OR - 138383

Codice fiscale: 01201760954

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

	A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno	
	dei presenti avendo chiesto la parola, il presidente dichiara	
	sciolta l'assemblea essendo le ore quindici e cinquanta mi-	
	nuti.	
	E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, fatto in	
	Oristano, ove sopra, che viene firmato alle ore 15,50 in fine	
	ed a margine degli altri fogli dalla comparente e da me Nota-	
	io, previa lettura da me datane alla comparente, la quale, su	
	mia domanda, dichiara l'atto conforme alla sua volontà ed a	
	verità.	
	Consta l'atto di tre fogli, parte manoscritti da me Notaio e	
	parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia	
	direzione sulle prime otto facciate e quattordici righe della	
	nona fin qui.	
	Erdas Monica	
	Edoardo Mulas Pellerano	
	Allegato "A" all'atto raccolta numero 9940	
	STATUTO	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione	
	Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera b)	
	dell'art. 1 della Legge 8.11.91 n. 381 è costituita una So-	
	cietà Cooperativa Sociale denominata "HAUS ERDAS SOCIETA' CO-	
	OPERATIVA SOCIALE ONLUS".	

	Articolo 2 - Sede e durata	
	La Cooperativa ha sede in Solarussa.	
	Con delibera assunta in conformità alla legge e allo statuto,	
	potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursa-	
	li, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero,	
	nei modi e termini di legge.	
	La Cooperativa ha la durata fino al giorno 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata a norma di legge, anche prima della	
	suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente, con delibera	
	dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima	
	che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente con-	
	tratti.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità prevalente ed ha lo scopo di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana e al-	
	l'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'inserimento	
	lavorativo in attività diverse (agricole, industriali, com-	
	merciali o di servizi) di persone svantaggiate, nelle percen-	
	tuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed even-	
	tuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mu-	
	tualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'im-	
	presa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione la-	
	vorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali	

	e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi so-	
	ciali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento	
	del movimento cooperativo italiano. Per ciò stesso la	
	cooperativa, su proposta dell'organo amministrativo, può aderire	
	ad organizzazioni di settore e alle loro articolazioni	
	territoriali nella cui giurisdizione ha le proprie sedi. I	
	criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici	
	tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento	
	interno ai sensi dell'art. 6 della Legge 3	
	aprile 2001 n. 142. Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa	
	deve rispettare il principio della parità di trattamento	
	tra i soci lavoratori. La cooperativa può svolgere la	
	propria attività anche con terzi non soci.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	La società ha lo scopo preminente di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, con particolare riguardo all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, così come definite	
	dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381. In	
	questo quadro la società, nel rispetto dei principi e del metodo	
	della mutualità, senza finalità speculative, si propone	

	di ottenere, per i soci lavoratori, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della loro attività la-	
	vorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali.	
	La cooperativa è fondata sui principi della mutualità e senza	
	fini di lucro o speculativi. Essa si propone di attuare e	
	diffondere i principi della sana cooperazione e della mutua-	
	lità, nonchè prendere tutte quelle iniziative che mirino al	
	miglioramento economico, sociale, culturale e morale dei soci.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso servizi e attività orientati	
	in via prioritaria alla risposta ai bisogni delle persone	
	svantaggiate e/o in genere in condizioni di disagio e diffi-	
	coltà, mediante i quali realizzare percorsi inclusivi e di e-	
	conomia solidale, e principalmente:	
	- attività artigianali nei campi della bioedilizia e della	
	produzione e montaggio di manufatti in legno, quali case e	
	chioschi in legno e strutture similari, anche su misura;	
	- costruzione, commercio, locazione e gestione di immobili di	
	qualsiasi tipo, completi di impianti (ad esempio, idraulico,	
	elettrico, termico, domotico, fotovoltaico, antincendio e an-	
	tifurto) e finiture realizzati sia con metodi tradizionali	
	sia avvalendosi delle tecniche della bioedilizia;	
	- commercio e importazione di porte e infissi di tutti i ti-	

	pi, piastrelle, sanitari, lampadari, mobili, arredamento, an-	
	tichità, falegnameria e commercio di legno, gazebo e arredo	
	da giardino ed esterni,	
	- attività di ristorazione, catering, accoglienza turistica,	
	trasformazione, promozione e vendita delle produzioni agroa-	
	limentari e enogastronomiche tipiche; promozione turistica e	
	enogastronomica.	
	In relazione a quanto sopra, la cooperativa può gestire sta-	
	bilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	- aziende in proprietà o in affitto;	
	- centri diurni e residenziali di lavoro e di vita comunita-	
	ria e, in genere, di accoglienza, condivisione e socializza-	
	zione;	
	- alberghi e ristoranti, attività di accoglienza turistica e	
	servizi turistici;	
	- centri laboratoriali e artigianali;	
	- attività finalizzate alla promozione e commercializzazione	
	dei propri prodotti e servizi;	
	- attività turistiche, specificamente riferite al turismo ru-	
	rale e sociale;	
	- attività di animazione rurale, con particolare attenzione	
	ad interventi finalizzati a combattere l'esclusione sociale;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale al fine di renderla più consapevole e disponibile al-	
	l'attenzione, alla condivisione e all'accoglienza delle per-	

	sone in stato di bisogno e, in genere, fautrice della cultura	
	della solidarietà e della socialità;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	- attività di formazione professionale, in particolare rivol-	
	te a persone disabili e, in genere, svantaggiate e in stato	
	di difficoltà e bisogno, finalizzate al loro inserimento la-	
	vorativo e al favorire le normali autonomie di vita in grado	
	di permettere il loro essere parte protagonista e attiva del-	
	la comunità.	
	La cooperativa potrà assumere e concedere agenzie, commissio-	
	ni, rappresentanze, mandati e svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi	
	nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e	
	non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme con-	
	sentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svol-	
	gano attività analoghe o comunque accessorie all'attività so-	
	ciale;	
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche con-	

	sortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;	
	aderire a consorzi fidi al fine di ottenere per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali;	
	4) istituire una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;	
	5) stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera dell'assemblea dei soci.	
	TITOLO III - SOCI	
	Articolo 5 - Ammissione	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore al minimo di	

	legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un	
	anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere	
	posta in liquidazione.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena ca-	
	pacità di agire che, per professione, capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e/o specializzazione professionale, possa-	
	no partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	Almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della coope-	
	rativa devono appartenere alle categorie c.d. "svantaggiate"	
	che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono es-	
	sere anche soci della cooperativa medesima.	
	E' consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministra-	
	tivi nel numero necessario al buon funzionamento della coope-	
	rativa.	
	Possono essere ammessi soci volontari che prestano la loro	
	attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solida-	
	rietà.	
	Possono essere soci persone giuridiche pubbliche o private i	
	cui scopi o interessi non siano in contrasto con quelli della	
	cooperativa, e che possano per statuto collaborare al rag-	
	giungimento dell'oggetto sociale mediante il finanziamento o	
	il supporto delle attività svolte dalla cooperativa.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio at-	
	tività identiche, affini o in contrasto a quella della coope-	

	rativa.	
	La cooperativa prevede anche la possibilità di soci sovvento-	
	ri e onorari.	
	Articolo 6 - Domanda di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'or-	
	gano amministrativo.	
	La domanda proposta dalle persone fisiche dovrà specificare:	
	1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,	
	domicilio, cittadinanza;	
	2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dal-	
	lo statuto e dai regolamenti interni;	
	3) l'ammontare della quota sociale che si intende sottoscri-	
	vere;	
	4) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritti,	
	eventualmente producendo la documentazione con cui la pubbli-	
	ca amministrazione attesta la condizione di persona svantag-	
	giata.	
	La domanda di ammissione proposta dalle persone giuridiche,	
	sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le	
	seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la dispo-	
	sizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri	
	relativi;	
	c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscri-	

	vere;	
	d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tut-	
	ti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi	
	compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale as-	
	sunzione di cariche sociali.	
	La domanda di ammissione nella qualità di socio sovventore	
	dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella	
	Società.	
	Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre	
	una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente	
	statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti in-	
	terni.	
	Sull'istanza di ammissione a socio decide l'organo ammini-	
	strativo che provvede con decisione resa per iscritto - e mo-	
	tivata in caso di diniego - entro tre mesi dalla data di ri-	
	cezione della domanda.	
	Articolo 7 - Adempimenti nuovi soci	
	Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota	
	sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo ammini-	
	strativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle	
	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo	
	sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscri-	
	zione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel	

	seguente modo:	
	a) almeno la terza parte dell'importo entro 30 giorni dal-	
	l'ammissione;	
	b) la restante parte, nei termini stabiliti dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo	
	di riserva ordinaria.	
	Articolo 8 - Obblighi dei soci	
	Aderendo alla Società i soci si obbligano:	
	a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamen-	
	ti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera	
	durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	c) a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali e svolgano	
	attività concorrenti nonché, senza espresso assenso dell'or-	
	gano amministrativo, a non prestare lavoro subordinato a fa-	
	vore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od ana-	
	logo a quello della cooperativa;	
	d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	Articolo 9 - Regolamento - legge 142/2001	
	I soci cooperatori stabiliscono, con la propria adesione alla	

	Cooperativa o anche successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la	
	cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale, con cui contribuiscono al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la co-	
	operativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da appo-	
	sito regolamento interno approvato dall'Assemblea ai sensi	
	dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive mo-	
	dificazioni.	
	Il Regolamento Interno può definire:	
	- i parametri di carattere economico, produttivo e finanzia-	
	rio in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato	
	di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per far-	
	vi fronte;	
	- le misure da adottare in caso di approvazione di un piano	
	di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità	
	richiamate dalle leggi.	
	Articolo 10 - Soci volontari	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella co-	
	operativa gratuitamente per fini di solidarietà; il numero	
	dei soci volontari non può superare la metà del numero com-	
	plessivo dei soci; ai soci volontari non si applicano i Con-	
	tratti Collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	

	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro	
	e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa e per la totalità dei soci. Nella gestione	
	di servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in ap-	
	plicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pub-	
	bliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere uti-	
	lizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai	
	parametri di impiego di operatori professionali previsti dal-	
	le disposizioni vigenti.	
	Articolo 11 - Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperato-	
	ri; la durata del periodo di formazione o di inserimento di	
	un socio speciale non può comunque superare il limite di due	
	anni. Nel caso di cui al punto 1° del comma 1, l'organo ammi-	
	nistrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali co-	
	loro che debbano completare o integrare la loro formazione	

	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui al punto 2° del comma 1, l'organo amministra-	
	tivo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura non superiore al cinquanta	
	per cento di quella prevista per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno previsto	
	dall'art. 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	

	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore e non può esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 del codice civile. I Soci speciali possono re-	
	cedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del pre-	
	sente statuto, possono essere esclusi, anche prima della sca-	
	denza del periodo di formazione od inserimento, nei casi pre-	
	visti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto. Alla	
	data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento	
	il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coopera-	
	tiva ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della cooperativa finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammis-	
	sione in qualità di socio ordinario all'interessato. In caso	
	di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito re-	
	golamento, l'organo amministrativo può deliberare il provve-	
	dimento di esclusione nei confronti del socio speciale secon-	
	do i termini e le modalità previste dagli art. 13 e 14.	
	Articolo 12 - Diritti dei soci	

	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Articolo 13 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o	
	scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche. Oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente sta-	
	tuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio	
	abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si	
	trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di	
	lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. In ogni	
	caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ot-	
	temperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società. Spet-	
	ta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano	
	il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse del-	
	la Società. Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad	
	alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di perma-	
	nenza minima nella Cooperativa indicato nella domanda di am-	

	missione.	
	Articolo 14 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata con provvedimento scritto e mo-	
	tivato dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previ-	
	sti dalla legge, nei confronti del socio:	
	1) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	2) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente	
	la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;	
	3) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	4) che non osserva le disposizioni contenute nel presente	
	statuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi	
	sociali competenti;	
	5) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	6) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni	
	dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichia-	
	rato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto	
	di lavoro;	
	7) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate dalla legge ai fini dell'erogazione di strumenti	
	pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	

	8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato sub-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	10) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dall'art. 5 dello statuto, o che comunque	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla coo-	
	perativa;	
	11) che non sia più in condizioni di svolgere l'attività la-	
	vorativa dedotta da contratto sociale;	
	12) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	13) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	quattro volte di seguito, alle assemblee regolarmente convo-	
	cate;	
	14) che subisca un provvedimento di interdizione, inabilita-	
	zione, condanna ad una pena che comporti l'interdizione dai	
	pubblici uffici. Nei casi indicati dai numeri 4 e 5, il socio	
	inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera racco-	
	mandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo	
	solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio	
	si mantenga inadempiente.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	

	ta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure ar-	
	bitrali di cui all'articolo 33.	
	Articolo 15	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrati-	
	vo, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclu-	
	sione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulte-	
	riore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente	
	art. 7.	
	Articolo 16	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le	
	disposizioni dell'articolo seguente.	
	Articolo 17	
	Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio	
	cooperatore defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente ri-	
	valutato. La liquidazione eventualmente ridotta in proporzio-	
	ne alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sus-	
	sista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato desti-	
	nato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo	
	2545-quinquies del codice civile.	

	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione dei bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio, può essere corrisposta in più rate, unita-	
	mente agli interessi legali, entro un termine massimo di cin-	
	que anni.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal-	
	la chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda	
	le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari	
	del socio defunto saranno devoluti alla riserva ordinaria.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per due	
	anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenu-	
	ti: verso la società, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta	
	e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino	
	al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è	
	verificata. Nello stesso modo e nello stesso termine sono re-	
	sponsabili gli eredi o legatari del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI, PATRIMONIO SOCIALE, BILANCIO	
	Articolo 18 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea dei soci, la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	

	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispetti-	
	vamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo	
	111-octies delle disp. att. cod. civ.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possesso-	
	ri dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rap-	
	presentante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente statuto.	
	Articolo 19 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	

	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regola-	
	mento, i quali - in via generale - debbono considerare la	
	qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci.	
	L'assemblea può deliberare che la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio avvenga:	
	a. in denaro;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con l'emissione di nuove azioni di capitale.	
	Articolo 20 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote, ciascuna del valore di Euro 100 (cento) o su-	
	periore;	
	2) dagli strumenti privi di amministrazione di cui al prece-	
	dente art. 18;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 22 e dalla riserva ordinaria formata con il va-	
	lore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci recedu-	
	ti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	

	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c.,	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 21 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo, la cessione può essere effettuata esclu-	
	sivamente per l'intera quota detenuta dal socio. Il provvedi-	
	mento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta,	
	decorso i quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requi-	
	siti richiesti dal presente statuto.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato il quale, entro i ses-	

	santa giorni successivi alla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'art. 33 del presente statuto.	
	Le quote dei soci cooperatori e le azioni nominative sotto-	
	scritte dai soci sovventori potranno essere versate in più	
	soluzioni e precisamente:	
	- almeno il 30% (trenta per cento) all'atto della sottoscri-	
	zione per i soci cooperatori;	
	- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sotto-	
	scrizione per i soci sovventori;	
	- nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo, nelle	
	rimanenti ipotesi.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante la vita della so-	
	cietà. La responsabilità dei soci è limitata alla quota sot-	
	toscritta.	
	Articolo 22 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	

	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera, sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale, in misura non inferiore a quella stabi-	
	lita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	attualmente nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato, in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui all'art. 18;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera d) ed e) dell'art. 20. In ogni caso l'as-	
	semblea potrà deliberare - ferme restando le destinazioni ob-	
	bligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutua-	
	listici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni prece-	
	denti - che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta	
	alle riserve indivisibili. La ripartizione di ristorni ai so-	
	ci cooperatori, ai sensi dell'art. 19, è consentita solo una	

	volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle pre-	
	cedenti lettere a), b) ed e).	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI	
	Articolo 23 - Sistema di amministrazione e organi sociali	
	Gli organi sociali sono:	
	1. l'assemblea dei soci;	
	2. l'organo amministrativo.	
	Articolo 24 - Assemblea	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale oppure altrove, purchè in Sardegna, dall'organo amministrativo per:	
	a) l'approvazione del bilancio e la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale, ove nominato;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei Sindaci;	
	d) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge 3 aprile	
	2001 n. 142;	
	e) deliberare, alle condizioni e secondo i criteri fissati	
	dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo	
	scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	f) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi	

	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il	
	programma di mobilità;	
	g) la trattazione di tutti gli altri argomenti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	Articolo 25 - Convocazione dell'assemblea	
	L'organo amministrativo convoca l'assemblea mediante avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata almeno 24 ore dopo la prima.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata o raccomandata a	
	mano o comunicazione via fax o e-mail con conferma di lettura	
	o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da	
	parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappre-	
	sentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari	
	privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adu-	
	nanza. L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	Articolo 26 - Validità dell'assemblea	
	L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto	
	da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza di tutti i soci e in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presen-	

	ti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o	
	sulla fusione della società, oppure sul trasferimento della	
	sede sociale, anche in altre località del territorio dello	
	Stato, tanto in prima che in seconda convocazione, le delibe-	
	razioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre	
	quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno il diritto di	
	recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve es-	
	sere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti in as-	
	semblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai	
	soci non intervenuti non oltre 30 giorni dalla data di pub-	
	blicazione della deliberazione.	
	Articolo 27 - Diritto di voto	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta. Le modalità delle votazioni saranno stabili-	
	te dall'assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno	
	fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per	
	acclamazione.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, un	

	rappresentante delle associazioni di categoria.	
	Articolo 28 - Organo amministrativo	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre o cinque membri su decisione dei soci in sede	
	di nomina, il quale può compiere tutti gli atti e le opera-	
	zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comun-	
	que rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli	
	che per legge o per statuto siano di esclusiva competenza	
	dell'Assemblea.	
	L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co, con particolare riferimento alla sussistenza del requisiti-	
	to della prevalenza mutualistica o alle azioni che si inten-	
	dono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in	
	caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies	
	c.c.	
	Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'organo amministrativo può affidare specifici incarichi a	
	singoli soggetti o a un comitato esecutivo, delegando loro i	
	necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le mo-	
	dalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati	

	i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475,	
	comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no la remunerazione della prestazione mutualistica, il ri-	
	storno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda	
	o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo anche in-	
	determinato secondo quanto stabilito dai soci al momento del-	
	la nomina e sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi	
	abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consi-	
	glio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presiden-	
	te e un vice presidente. Tutti i poteri, i doveri e le re-	
	sponsabilità di seguito enunciati per il consiglio di ammini-	

	strazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore	
	unico, se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Articolo 29 - Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione si compone di tre o di cinque	
	componenti. I soci sovventori possono essere nominati ammini-	
	stratori ma non possono rappresentare più di un terzo del nu-	
	mero complessivo degli amministratori.	
	I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano	
	per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decado-	
	no dalla carica e, previa semplice dichiarazione della deca-	
	denza da parte dello stesso consiglio, sono sostituiti. I	
	consiglieri nominano per la redazione dei verbali un segreta-	
	rio che può essere estraneo al consiglio. Il consiglio può	
	delegare - determinandole nella relativa deliberazione - par-	
	te delle proprie attribuzioni ad uno o più tra i consiglieri,	
	oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	La misura dei compensi e rimborsi spese del Presidente e de-	
	gli altri Consiglieri sono determinati dall'assemblea.	
	Il consiglio può nominare un direttore e comitati tecnici,	
	anche tra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni	
	ed eventualmente i compensi.	
	Articolo 30 - Convocazione del consiglio di amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere consegnata a tutti	
	gli amministratori, ai sindaci effettivi ed al revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle discussioni e deliberazioni della seduta si redige un	
	verbale, firmato dal presidente - e dal segretario se nomina-	
	to - che deve essere trascritto nel libro delle decisioni de-	
	gli amministratori.	
	Articolo 31 - Firma e rappresentanza	
	L'amministratore unico o, secondo la forma adottata, il pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresen-	
	za e la firma sociale.	
	Nell'assenza od impedimento del presidente del consiglio di	

	amministrazione, i suoi compiti sono assunti dal vice presi-	
	dente. La firma del vice presidente fa piena prova, di fronte	
	ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza	
	o impedimento del Presidente.	
	TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE - ARBITRATO	
	Articolo 32 - Collegio sindacale	
	Soltanto ove si verificchino i presupposti di legge, la coope-	
	rativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto	
	da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assem-	
	blea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabi-	
	li iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I sin-	
	daci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'as-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non	
	possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	

	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica. Il collegio sindacale deve vi-	
	gilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione e, in parti-	
	colare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile adottato dalla società e sul suo concre-	
	to funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art.2399, c.c.	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausi-	
	liari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	

	riservate. Il collegio sindacale esercita anche il controllo	
	contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del	
	cod. civ. I sindaci relazionano, in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualisti-	
	co e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutuali-	
	stica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere	
	a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono as-	
	sistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze	
	del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se	
	nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta gior-	
	ni.	
	Articolo 33 - Clausola arbitrale	
	Salvi i limiti di legge, i soci convengono concordemente che,	
	qualora e nonostante l'obbligo generale di comportamento se-	
	condo buona fede e con reciproca lealtà, sorga tra di essi,	
	ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la so-	
	cietà ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una	
	controversia, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tenta-	
	tivo preliminare di conciliazione.	

	Il tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo	
	di conciliazione scelto dalla parte più diligente.	
	Il procedimento di conciliazione dovrà iniziare entro sessan-	
	ta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso	
	l'organismo di conciliazione designato e concludersi nel ter-	
	mine di legge, con facoltà per le parti di far pervenire al	
	conciliatore designato brevi note riassuntive delle rispetti-	
	ve posizioni in contrasto, nel rispetto dei termini e della	
	procedura di conciliazione e delle indicazioni del concilia-	
	tore.	
	Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti	
	sono libere di farsi assistere o accompagnare da terzi; resta	
	fermo l'impegno alla reciproca lealtà dei comportamenti, nel	
	comune interesse alla composizione della lite.	
	Qualora la controversia non sia stata risolta per concilia-	
	zione entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, o	
	nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, è	
	devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presi-	
	dente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la so-	
	cietà.	
	La nomina dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla ri-	
	chiesta depositata dalla parte più diligente.	
	Il termine per la pronuncia della determinazione arbitrale	
	sarà di novanta giorni dall'accettazione da parte dell'Arbi-	
	tro, salvo proroghe per le necessità probatorie o di consu-	

	lenza ammesse dall'arbitro. L'arbitrato sarà rituale e secon-	
	do diritto. La sede dell'arbitrato sarà indicata dall'Arbitro.	
	Alla parte istante del giudizio farà carico l'onere dell'an-	
	ticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva la li-	
	quidazione definitiva che opererà l'arbitro.	
	Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione della pre-	
	sente clausola compromissoria le controversie per le quali la	
	legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministe-	
	ro.	
	La soppressione della presente clausola deve essere approvata	
	dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i	
	due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso	
	esercitabile da parte dei soci assenti, dissenzienti o aste-	
	nuti entro novanta giorni. Per quanto non espressamente di-	
	sposto si rinvia alla disciplina di cui al Titolo V del D.Lgs	
	17 gennaio 2003 n. 5.	
	TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 34	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra	
	i soci, stabilendone i poteri.	
	Articolo 35 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	

	1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	22, lett. C);	
	2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59.	
	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 36	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Articolo 37	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Al presente Statuto, per quanto non previsto dalle norme del	
	Titolo VI del codice civile sulle società cooperative si ap-	
	plicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	Erdas Monica	
	Edoardo Mulas Pellerano	